

DOCUMENTO ISTRUTTORIO PROGETTAZIONE

PATTI DI INTEGRITÀ/PROTOCOLLO DI LEGALITÀ

Il patto di integrità/protocollo di legalità si caratterizza quale misura organizzativa di lotta alla corruzione generale per la capacità di incidere sul sistema complessivo della prevenzione della corruzione intervenendo in modo trasversale sull'intera amministrazione.

Il fine è di prevenire fenomeni corruttivi favorendo comportamenti eticamente adeguati anche da parte degli operatori economici partecipanti a procedure di affidamento di beni, servizi e lavori e per il personale aziendale impiegato ad ogni livello.

I Patti di integrità/protocolli di legalità coadiuvano gli enti nella lotta alla corruzione nel settore degli appalti pubblici garantendo trasparenza nei processi decisionali. Accanto al sistema legislativo si pone il cosiddetto sistema pattizio delle misure antimafia espresso dalla prassi dei protocolli di legalità.

L'Amministrazione ha previsto nel PTPCT 2022-2024 la predisposizione entro l'anno la predisposizione di un patto di integrità/protocollo di legalità finalizzato alla prevenzione del fenomeno corruttivo e volte a valorizzare comportamenti eticamente adeguati per tutti i concorrenti.

Lo strumento in parola si caratterizza come un accordo, la cui genesi risale agli anni Novanta a seguito di una intuizione di *Transparency International*

Utilizzabile per qualunque tipologia di appalto, il patto è sottoscritto dalla stazione appaltante e dagli operatori economici con lo specifico intento di prevenire condotte illecite e con l'impegno a tenere un comportamento lecito e corretto per dare maggiore valore e credibilità alla contrattazione pubblica contrastando così la corruttela.

Con il Patto, stazione appaltante ed operatori economici si impegnano ad astenersi da condotte corruttive mediante il rispetto dei principi di lealtà, trasparenza e correttezza.

L'EVOLUZIONE NORMATIVA

l'art. 176 D.lgs. 163/2006 prevede la stipula di protocolli di legalità che comportino clausole specifiche di impegno, da parte dell'impresa aggiudicataria, a denunciare eventuali tentativi di estorsione, con la possibilità di valutare il comportamento dell'aggiudicatario ai fini della successiva ammissione a procedure ristrette della medesima stazione appaltante in caso di mancata osservanza di tali prescrizioni.

L'art.1, comma 17, della legge 190/2012 «*Le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara*» .

EFFETTI DEL PATTO ETICO DI INTEGRITÀ

Delibera ANAC N. 1120 del 22 dicembre 2020

L'articolo 83 bis, del d.lgs. n.159/2011, introdotto dall'articolo 3, comma 7 del decreto-legge 16/7/2020 n.76, convertito con legge 11/9/2020 n.120 , al comma 3 stabilisce che «Le stazioni

appaltanti prevedono negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto dei protocolli di legalità costituisce causa di esclusione dalla gara o di risoluzione del contratto». La novella ha altresì introdotto l'obbligo per le stazioni appaltanti di prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto dei protocolli di legalità costituisce causa di esclusione dalla gara o di risoluzione del contratto. Tale previsione si affianca a quella contenuta nell'articolo 1, comma 17, della legge 190/2012.

«L'esclusione dalla gara per violazione degli obblighi assunti con la sottoscrizione del patto di integrità è compatibile con il principio di tassatività delle clausole di esclusione previsto dall'articolo 83, comma 6, del codice dei contratti pubblici, essendo prevista da disposizioni di legge vigenti. Le previsioni del patto di integrità non devono eccedere la finalità di scongiurare illecite interferenze nelle procedure di gara, in coerenza con il principio comunitario di proporzionalità. L'esclusione è in ogni caso disposta previa valutazione della sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto dalla sanzione espulsiva e in ottemperanza ai principi che regolano il procedimento amministrativo.»

NATURA ED EFFETTI DEL PATTO ETICO DI INTEGRITÀ CONSIGLIO DI STATO SEZ. V 26/10/2020 N. 6458

Le clausole del c.d. Patto etico e di integrità sono idonee a rafforzare gli oneri informativi già gravanti sui concorrenti in grado di incidere sulla valutazione di integrità ed affidabilità del concorrente dovuta in sede di verifica dei requisiti di partecipazione.

Con l'accettazione del Patto si richiede all'impresa di impegnarsi, non solo alla corretta esecuzione del contratto di appalto, ma ad un comportamento leale, corretto e trasparente, sottraendo sia qualsiasi tentativo di corruzione o condizionamento dell'aggiudicazione del contratto.

Il Patto etico può prevedere anche un impegno a dichiarare ogni vicenda penale che ha interessato l'impresa concorrente e il concorrente che lo sottoscrive è tenuto a rendere l'informazione in maniera veritiera ed esaustiva a pena di esclusione.

Richiamo alla disciplina del c.d. pantouflage e del whistleblowing

Miglioramento del grado di conoscenza dell'istituto del whistleblowing per i lavoratori e collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione pubblica

Inserimento nei disciplinari di gara dell'obbligo per le ditte concorrenti di rilasciare una specifica dichiarazione di impegno a non utilizzare, nell'esecuzione dei Contratti, pratiche di reclutamento e lavoro che violino LA LEGISLAZIONE SULLA TRATTA DI ESSERI UMANI

DIVIETO DI PANTOUFLAGE

L'ART.53, COMMA 16 TER DEL D.LGS.165/2001 prevede:

- il divieto per i dipendenti che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, di svolgere attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro

- La nullità dei contratti eventualmente stipulati

•il divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni

•obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti

DIVIETO DI PANTOUFLAGE

DICHIARAZIONE DELL'OPERATORE ECONOMICO:

di non aver conferito incarichi di sorta e stipulato contratti con i soggetti di cui all'art.53, c.16-ter, del D.lgs.n.165/2001

di essere consapevole che, in caso di accertata violazione del divieto, verrà disposta l'immediata esclusione dell'Impresa dalla partecipazione alla procedura di affidamento

di essere consapevole che il predetto divieto riguarda anche coloro che abbiano partecipato al procedimento di formazione del potere autoritativo o negoziale incidendo in maniera determinante sulla decisione oggetto del provvedimento finale, collaborando all'istruttoria, ad esempio attraverso la elaborazione di atti endoprocedimentali obbligatori

SEGNALAZIONE FATTI ILLECITI WHISTLEBLOWING

L'ART. 54 bis D.LGS. 165/2001

Consente anche ai lavoratori e ai collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione pubblica di segnalare fatti illeciti di cui siano venuti a conoscenza e riguardanti il contratto di appalto che lega l'operatore alla stazione appaltante.

DICHIARAZIONE DELL'OPERATORE ECONOMICO

di essere a conoscenza che nel Comune di Castel Madama è stata attivata la procedura per la tutela del dipendente che segnala illeciti, c.d. "Whistleblowing"

di essere consapevole di essere tenuta a rendere nota ai propri dipendenti la possibilità di avvalersi della procedura del c.d. "Whistleblowing", indicando le modalità di accesso

di dare evidenza dell'intervenuta informazione alla Direzione comunale con cui ha stipulato il contratto entro giorni 15 dalla definizione dell'accordo contrattuale o dalla consegna anticipata dei lavori/beni/servizi ove avviata, per ragioni di urgenza, prima della stipula del contratto

di obbligarsi ad estendere le stesse comunicazioni anche nei confronti dei subappaltatori

DICHIARAZIONE DELL'OPERATORE ECONOMICO

di essere consapevole e di accettare, nel caso di mancato rispetto degli impegni assunti col Patto, le seguenti sanzioni:

risoluzione o perdita del contratto

escussione della cauzione di validità dell'offerta

escussione della cauzione di buona esecuzione del contratto

responsabilità per danno arrecato al Comune di Castel Madama nella misura minima del 2% del valore del contratto, impregiudicata la prova dell'esistenza di un danno maggiore

□ *responsabilità per danno arrecato agli altri con correnti della gara nella misura dell'1% del valore del contratto per ogni partecipante, sempre impregiudicata la prova predetta*

□ *esclusione del concorrente dalle gare indette dal Comune di Castel Madama per 3anni*

Modifiche da recepire nel Capitolato speciale d'appalto

Articolo __ “Condizioni generali”

“Entro 15 giorni dalla stipulazione del contratto o dalla consegna dei lavori in caso di consegna anticipata, l'appaltatore deve trasmettere alla stazione appaltante la prova dell'avvenuta comunicazione ai propri dipendenti della possibilità di avvalersi dello strumento del whistleblowing del Comune di Castel Madama (segnalazione fatti illeciti) come disciplinato dall'art54 bis del D.Lgs.165/2001

La suddetta Ditta si obbliga ad estendere le stesse comunicazioni anche nei confronti dei dipendenti dei subappaltatori”.

Articolo __ Pagamenti in acconto

“I pagamenti avvengono per stati di avanzamento lavori (S.A.L.) redatti dalla Direzione dei Lavori, anche su richiesta dell'Appaltatore, ogni volta che i lavori eseguiti e contabilizzati al netto del ribasso d'asta e della relativa quota dei costi per la sicurezza, raggiungano un importo non inferiore a (Euro.....), accertato dal Direttore dei Lavori in contraddittorio con l'Appaltatore

In occasione del primo pagamento utile in acconto, l'Appaltatore dovrà comprovare l'avvenuta comunicazione di cui all'art. __ in materia di whistleblowing, in mancanza della quale il pagamento rimarrà sospeso fino all'avvenuto adempimento di tale prescrizione”.

PATTI DI INTEGRITÀ E CONTRASTO ALLA TRATTA DEGLI ESSERI UMANI

PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI

Art.100 D.lgs.50/2016

•le stazioni appaltanti possano richiedere requisiti particolari per l'esecuzione del contratto, purché siano compatibili con il diritto europeo e con i principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, innovazione e siano precisate nel bando di gara, o nell'invito in caso di procedure senza bando o nel capitolato d'oneri

Art 80 comma 5 lettera a) D.Lgs. 50/2016

• esclusione dalle procedure d'appalto degli operatori economici che abbiano commesso gravi infrazioni agli obblighi di cui all'art.30, comma3 in tema di rispetto degli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X;

L'allegato X, tra l'altro, richiama le Convenzioni OIL(Org. Int. Lavoro):

•29 sul lavoro forzato

•105 sull'abolizione del lavoro forzato

•138 sull'età minima

•111 sulla discriminazione nell'ambito del lavoro e dell'occupazione

•182 sulle peggiori forme di lavoro infantile

Modifiche recepite nei Patti di Integrità in tema di
TRATTA DI ESSERI UMANI

DICHIARAZIONE DELL'OPERATORE ECONOMICO

di non utilizzare, nell'esecuzione dei Contratti, subforniture realizzate utilizzando pratiche di reclutamento e lavoro che violino la legislazione sulla tratta di esseri umani

di informare l'Amministrazione Comunale di ogni fatto e di qualsiasi notizia riconducibile a possibili casi di traffico di esseri umani e/o violazione di norme a tutela degli stessi, riscontrate nell'esecuzione del contratto e/o nell'approvvigionamento di materiali e/o subforniture

di collaborare con l'Amministrazione in relazione a qualsiasi possibile indagine e/o informativa in merito alla violazione di norme in materia di tratta di esseri umani, fermo restando il tempestivo coinvolgimento delle Autorità competenti